



COMUNE FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARTI DI
STRADA**

Approvato con Delibera di C.C n. 55 del 23.12.2014
Modificato con Delibera di C.C n. 7 del 31.03.2015

ART. 1 - Oggetto

- 1- Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Forte dei Marmi.

ART. 2 - Principi

- 1- Il Comune di Forte dei Marmi, in attuazione degli art. 9 e 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

ART. 3 - Scopo

- 1- Scopo del presente regolamento è valorizzare ed incrementare le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di Forte dei Marmi ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico.

Il Comune di Forte dei Marmi intende:

- sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte, anche nelle sue espressioni di strada;
- contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- rendere la città attrattiva in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- rafforzare la collaborazione con gli artisti di strada e le Federazioni e/o Associazioni di categoria interessate, creando momenti di incontro;
- valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della città, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
- porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentono di promuovere l'emersione di giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative;
- assicurare che l'arte di strada si espliciti in forme compatibili con il rispetto delle normative vigenti e del decoro urbano.

ART. 4 - Soggetti destinatari

- 1- Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali, svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada, come indicato nell'art. 5.

ART. 5 - Definizioni

- 1- Sono considerate **“arti di strada”**, le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.
- 2- Sono considerate **“espressioni artistiche di strada”** tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.
Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, madonnari.

3- Sono considerate “**mestieri artistici di strada**” le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere realizzate sul posto a carattere espressivo frutto dell’ingegno creativo di chi le propone e/o offerta di presentazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa categoria rientrano a titolo di esempio: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori.

4- Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.

5- Le attrezzature utilizzabili devono essere esclusivamente mobili e di modesto ingombro.

ART. 6 - Campo di applicazione

1- Il presente regolamento si applica alle categorie previste dall’art. 5.

2- Il presente regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private;
- b) agli esercenti lo spettacolo viaggiante;
- c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S.;
- d) alle attività di artigianato.

3- Sono vietate le esibizioni e prestazioni che prevedano l’utilizzo di animali.

ART. 7 - Aree disponibili

1- All’interno del territorio Comunale sono individuate le seguenti aree nelle quali è possibile lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 :

- P.za Garibaldi (n. 2 postazioni contrassegnate dai nn. 1 e 2)

- P.za Navari (piazza circolare antistante il pontile) (n.1 postazione contrassegnata da n. 3)

- Via Carducci (n.2 postazioni contrassegnate dai nn. 4 e 5) solo negli orari in cui vige la zona di traffico limitato

- Via Mazzini (n.2 postazioni contrassegnate dai nn. 6 e 7)

- P.za Tonini (n.1 postazione contrassegnata dal n. 8)

- P.za Montale (n.1 postazione contrassegnata dal n. 9)

- P.za F.lli Meccheri (n.1 postazione contrassegnata dal n. 10)

- Piazzetta antistante la Farmacia Comunale di Vittoria Apuana (n.1 postazione contrassegnata dal n.11)

- Piazzetta antistante l’ex Distretto Asl in località Caranna (n.1 postazione contrassegnata dal n.12)

Come meglio individuate nella planimetria allegata (Allegato A)

2- Per i mangiafuoco è possibile lo svolgimento dell’attività soltanto in P.za Garibaldi, lato mare.

Per i madonnari è consentito lo svolgimento dell’attività soltanto in Via Mazzini (postazione contrassegnata dal n. 4).

Per i gruppi di artisti composti da più di tre elementi, è consentito lo svolgimento dell’attività soltanto in Piazza Navari, Piazza Garibaldi, Piazza Meccheri e piazzetta antistante la Farmacia di Vittoria Apuana.

Agli artisti che svolgono l’attività in forma itinerante, è consentito muoversi, esclusivamente, nelle aree pedonali pertinenti le aree disponibili di cui al comma 1.

La Piazza Montale viene riservata ad attori di strada, pittori, scultori, ritrattisti e musicisti che facciano uso esclusivo di strumenti musicali a ridotto impatto acustico e senza amplificazione del suono.

3- Il tutto come meglio individuate nella planimetria allegata (Allegato A)

4- L’amministrazione Comunale si riserva comunque, in occasione di particolari eventi o in considerazione di specifiche richieste, di autorizzare eccezionalmente l’occupazione in aree diverse da quelle sopra individuate.

5- Il Sindaco, con propria ordinanza, può comunque vietare o sospendere temporaneamente, per motivate esigenze di pubblico interesse, l’esercizio dell’attività dell’arte di strada in una o più delle aree sopra indicate.

ART. 8 - COSAP

- 1- Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le espressioni artistiche di strada di cui al secondo comma dell'art. 5 sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
- 2- I mestieri artistici di strada di cui al terzo comma dell'art. 5 sono soggetti al versamento del COSAP ed alla relativa regolamentazione.

ART. 9 - Modalità di occupazione dello spazio assegnato

- 1- Le arti di strada vengono svolte limitatamente allo spazio e al tempo indicato nel rispetto:
 - a) delle norme relative all'inquinamento acustico ambientale;
 - b) della incolumità pubblica;
 - c) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
 - d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
- 2- Le attività di cui al comma 1 si svolgono:
 - a) senza che sia veicolato nessun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata o le opere esposte;
 - b) senza alcuna attività di esercizio del commercio, ad eccezione della casistica prevista al terzo comma dell'art. 5;
 - c) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
 - d) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a se stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica (manto stradale, marciapiedi o altre strutture), esonerando quindi il Comune da ogni responsabilità comunque connessa all'esibizione;
 - e) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili;
 - f) senza l'impiego o utilizzo di minori di età, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione vigente in materia di lavoro e sicurezza in genere;
 - g) senza l'uso di fiamme libere, bombole ed apparecchi contenenti gas od altri prodotti infiammabili o pericolosi.
- 3- E' consentito l'uso di piccoli apparecchi di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza, purché l'emissione sonora non risulti arrecare pregiudizio alla quiete pubblica, nel rispetto della vigente classificazione acustica del territorio comunale e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza.
- 4- Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che, in sede di richiesta, sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.
- 5- L'Amministrazione comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alle violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento.
- 6- Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi e simili.

ART. 10 - Assegnazione degli spazi

- 1- L'attività è esercitabile nei giorni da lunedì a domenica dalle ore 10,00 alle ore 22,00 nel periodo 01/10 – 31/05 (con esclusione della fascia oraria dalle 13,00 alle 15,00) e dalle ore 10,00 alle ore 24,00 nel periodo 01/06 – 30/09 (ad esclusione della fascia oraria dalle ore 13,00 alle 16,00).

- 2- La durata dell'assegnazione di spazio pubblico per ogni singolo artista, per lo svolgimento delle attività previste all'art. 5, comma 2, non può essere superiore a due ore e per non più di 2 volte in un mese, nella medesima postazione.
- 3- La durata dell'assegnazione, per ogni singolo artista, per lo svolgimento dei mestieri di cui al terzo comma dell'art. 5 è pari all'intera giornata. L'assegnazione per queste tipologie artistiche non può avvenire per più di una volta al mese, nella medesima postazione.
- 4- Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva ed un mestiere artistico di strada. E' ammesso lo svolgimento, negli spazi assegnati, di diverse attività espressive, nel contesto della stessa esibizione, ovvero di diversi mestieri artistici, purché dichiarati all'atto di richiedere l'autorizzazione .
- 5- Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere richiesti dal richiedente che specificherà i propri dati personali ed i nomi degli altri eventuali componenti del gruppo artistico. In sede di prima prenotazione, il richiedente dovrà anche specificare nella Dichiarazione di Attività Artistica la tipologia e la modalità di esecuzione della propria attività. Sono ammesse attività diverse per uno stesso artista. Nel caso di esercizio abusivo delle arti di strada, svolte cioè in violazione delle norme del presente Regolamento, violazioni sanzionate con provvedimento definitivo, almeno tre volte nello stesso anno, sarà impossibile accedere alla procedura di autorizzazione per 60 gg, dalla data dell'ultima contestazione. Nel caso di accertata assenza dell'artista di strada nello spazio e negli orari assegnati, i soggetti competenti al controllo annoteranno la circostanza. Nel caso in cui l'assenza si verifichi per tre giorni consecutivi, senza alcuna segnalazione da parte dell'artista, i titolari non potranno effettuare nuove prenotazioni per il periodo di un mese a decorrere dalla contestazione da parte dell'Ufficio competente.
- 6- L'Amministrazione comunale assegna agli artisti di strada specifici spazi e precise fasce orarie di esibizione, a fronte di regolare richieste da parte dell'artista o del gruppo, in considerazione delle richieste dei medesimi, degli spazi disponibili e delle relative caratteristiche ambientali, delle fasce orarie libere, delle tipologie dell'intervento proposto.
- 7- Ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta ottenuta la concessione, potrà effettuare la successiva richiesta solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per i 60 giorni successivi alla richiesta.
- 8- L'esercizio delle attività artistiche di strada non implica specifici requisiti professionali né restrizioni relative allo stato di occupazione di coloro che lo attuano, risultando sufficiente ai fini dell'assegnazione dello spazio la corretta compilazione della Dichiarazione d'Attività Artistica.
- 9- Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le turnazioni degli spazi assegnabili dovranno essere gestiti attraverso un unico sistema informatizzato che consenta la prenotazione da parte degli artisti, con la massima accessibilità e possibilità di esprimere preferenze di postazione, giorni ed orari, nonché la possibilità per il cittadino o visitatore di conoscere tramite internet luoghi e orari delle attività artistiche. Nell'adottare questo sistema informatico, saranno preferite le soluzioni che possono integrarsi con le piattaforme esistenti che gestiscono l'esercizio di analoghe attività in altre realtà territoriali ovvero a livello nazionale.
- 10- Gli artisti e i gruppi che intendano richiedere degli spazi devono presentare istanza all'Azienda Multiservizi utilizzando il modello di domanda allegato. Per coloro che intendano svolgere la propria attività in Piazza Navari, la richiesta deve essere presentata all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Forte dei Marmi. Alternativamente i richiedenti potranno utilizzare per la prenotazione la piattaforma informatica di cui al comma precedente, se e in quanto disponibile online e/o accessibile per mezzo di vari dispositivi mobili. La richiesta di assegnazione effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento dovrà dare luogo al contestuale rilascio della relativa autorizzazione.

ART. 11 - Controlli

- 1- Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.
- 2- L'artista od il gruppo devono esporre bene in vista, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il provvedimento di assegnazione comunicato dagli uffici competenti, in modo che, per gli accertatori, sia possibile riscontrarlo anche senza interrompere l'attività, a meno che non sia strettamente indispensabile.

ART. 12 - Sanzioni

- 1- Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fatta salva l'applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, il cui importo massimo non potrà comunque essere superiore a 150 euro.